

Provvedimento n. 3811 (C2367) **BANCA POPOLARE VICENTINA/BANCA
POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 aprile 1996;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione pervenuta il 25 marzo 1996 da parte della BANCA D'ITALIA;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le parti

La BANCA POPOLARE VICENTINA (di seguito VICENTINA) è la banca capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, al quale appartengono anche due società finanziarie e tre società operanti nei settori delle attività strumentali all'esercizio del credito; tra di esse figurano la Società Bancaria di Partecipazioni Spa e la Informatica Vicentina Spa. Il fatturato da considerare, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), sulla base delle informazioni trasmesse dalla BANCA D'ITALIA, ammonta, al 30 giugno 1995, a circa 697 miliardi di lire.

La BANCA POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO (di seguito CASTELFRANCO VENETO) è una banca attiva principalmente nella provincia di Treviso, ove dispone di 14 sportelli, su un totale di 24. Il fatturato da considerare, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), sulla base delle informazioni trasmesse dalla BANCA D'ITALIA, ammonta, al 30 giugno 1995, a circa 131 miliardi di lire.

2. Descrizione dell'operazione

L'operazione si realizza, previa trasformazione della CASTELFRANCO VENETO in società per azioni, per mezzo dell'acquisto, mediante offerta pubblica di acquisto esercitata dalla VICENTINA, del 90% del capitale sociale della prima società.

3. Qualificazione dell'operazione

L'operazione in parola, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il decimo dell'attivo realizzato a livello nazionale dalle imprese interessate è superiore a 606 miliardi di lire.

4. Valutazione della concentrazione

Ai fini del presente parere, i mercati rilevanti per la valutazione dell'operazione di concentrazione sono quelli dei depositi e degli impieghi bancari.

In relazione all'operazione in esame, i mercati sui quali si verificano sovrapposizioni di sportelli tra il gruppo bancario acquirente e la banca oggetto dell'acquisizione sono relativi alla provincia di Vicenza e di Treviso per ciò che concerne il mercato dei depositi e alla regione Veneto per ciò che riguarda il mercato degli impieghi.

Nel mercato dei depositi della provincia di Vicenza, l'incremento della quota della VICENTINA, a seguito dell'operazione di concentrazione, risulta estremamente modesto e inferiore all'1%; la quota di mercato del gruppo acquirente raggiungerebbe in tale provincia circa il 14,6%.

Nel medesimo mercato del prodotto della provincia di Treviso la VICENTINA manterrebbe, ad operazione perfezionata, una posizione, che attualmente risulta inferiore all'1%, scarsamente significativa, pari a circa il 2,6%.

La struttura concorrenziale del mercato degli impieghi della regione Veneto non risulta sensibilmente influenzata dall'operazione di concentrazione in esame. Il gruppo acquirente porterebbe infatti la propria quota di mercato dall'attuale 3,2% a circa il 4%.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ESPRIME

il parere che non sussistono elementi per avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente parere verrà comunicato alla BANCA D'ITALIA, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90, e sarà successivamente pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della medesima legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

* * *